Città di Borgomanero

COPIA

DETERMINAZIONE

n. 116/AF

del 12 NOVEMBRE 2026

DIVISIONE: AREA FINANZE

SERVIZIO: SETTORE RISORSE UMANE

Oggetto: Concessione aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 51, comma 3, del CCNL Comparto Funzioni Locali Triennio 2019/2021 sottoscritto il 16/11/2022.

Esercizio	Cap. Anno Art.	Importo Codice bilancio	Fornitore	Descrizione
	Cod. Siope CUP CIG			

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 .

Borgomanero, lì 12/11/2026

IL DIRIGENTE AREA FINANZE

F.to D.ssa Anna Maria Battaini

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

La presente copia è destinata esclusivamente alla pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL DIRIGENTE

Vista la domanda acquisita al prot. n. 0042946/2026 in data 15/10/2026, con la quale la dipendente di ruolo [OMISSIS], assegnata al Corpo di polizia Locale, chiede la concessione di aspettativa non retribuita per gravi e documentati motivi di famiglia della durata di 24 mesi.

Visto l'art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, ai sensi del quale i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, durante il quale conservano il posto di lavoro, non hanno diritto alla retribuzione e non possono svolgere alcun tipo di attività lavorativa; il periodo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali, ferma restando la facoltà di riscatto o di versamento dei relativi contributi secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

Visto il decreto 21 luglio 2000, n. 278, recante il regolamento di attuazione del citato art. 4, e in particolare l'art. 2, che individua i gravi motivi familiari e fissa in due anni nell'arco della vita lavorativa il limite massimo del congedo, da computarsi secondo il calendario comune, e l'art. 3, relativo alla documentazione da produrre;

Visto l'art. 51, comma 3, del CCNL del personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16/11/2022, secondo il quale può essere concessa un'aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per la durata di due anni e per una sola volta nell'arco della vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi di famiglia individuati dal citato decreto n. 278/2000, disposizione che continua a trovare applicazione ai sensi dell'art. 2, comma 8, del CCNL del comparto Funzioni Locali 2022-2024 sottoscritto il 23/02/2026;

Esaminata la documentazione prodotta dall'interessata, conservata nel fascicolo personale, dalla quale risulta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 del decreto n. 278/2000;

Vista la nota acquisita al prot. n. 0045878/2026 in data 04/11/2026, con la quale il Comandante del Corpo di Polizia Locale ha espresso parere favorevole alla concessione dell'aspettativa nei termini richiesti;

Considerato che la dipendente è assente dal servizio ad altro titolo fino al 16/11/2026 compreso e che l'aspettativa può pertanto decorrere dal giorno successivo;

Ritenuto di accogliere l’istanza e di concedere l’aspettativa per il periodo dal 17/11/2026 al 16/11/2028, pari a due anni computati secondo il calendario comune;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

D E T E R M I N A

1) Di concedere alla dipendente di ruolo [OMISSIS] un periodo di aspettativa non retribuita per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000 e dell’art. 51, comma 3, del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022, dal 17/11/2026 al 16/11/2028.
2) Di dare atto che durante il periodo di aspettativa la dipendente conserva il posto di lavoro, non percepisce retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa, e che il periodo non è computato ai fini dell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali, salva la facoltà di riscatto o di versamento dei relativi contributi.
3) Di dare atto che la dipendente può rientrare in servizio prima della scadenza, dandone preventiva comunicazione; qualora si sia provveduto alla sua sostituzione con contratto a tempo determinato, dovranno essere rispettati i termini di preavviso previsti dalla vigente normativa.
4) Di notificare il presente provvedimento all'interessata ad ogni effetto di legge.

Responsabile dell’istruttoria del procedimento: Galuppo Antonella, Funzionario Settore Risorse Umane.

Città di Borgomanero

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Determina 116/AF del 12 NOVEMBRE 2026

Oggetto: Concessione aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 51, comma 3, del CCNL Comparto Funzioni Locali Triennio 2019/2021 sottoscritto il 16/11/2022.

Esercizio	Cap. Anno Art.	Importo Codice bilancio	Fornitore	Descrizione
	Cod. Siope CUP CIG			

COPERTURA FINANZIARIA

Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 147 bis e 183, comma 7, D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, lì 12/11/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Anna Maria Battaini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).